

**STATUTO**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**Articolo 1**

E' costituita una società per azioni denominata "Pordenone Fiere S.p.A.". Essa prosegue l'attività dell'ENTE AUTONOMO FIERA DI PORDENONE, dotato di personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. 22.9.1963 n. 1518, operante dal 1947 e formalmente costituito in data 26 agosto 1961.

**Articolo 2**

La società ha sede legale in Pordenone, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

Il Consiglio di Amministrazione potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, uffici, recapiti, rappresentanze, agenzie e unità locali similari sia in Italia che all'Estero, ovvero deliberare il trasferimento della sede nell'ambito del Comune di Pordenone.

**Articolo 3**

La durata della società è fissata a tutto il 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

**OGGETTO**

**Articolo 4**

La società ha lo scopo di contribuire allo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio in cui opera ed a tal fine di organizzare, direttamente o tramite terzi, manifestazioni fieristiche, sotto forma di fiere generali, fiere specializzate, mostre mercato ed ogni altra manifestazione culturale, sportiva e ricreativa finalizzata all'esposizione, alla propaganda per il consumo ed all'aumento delle vendite di beni e servizi in genere, alla presentazione delle novità che caratterizzano i diversi settori, così da agevolare ed incrementare l'attività dell'industria, dell'agricoltura, dell'artigianato, del commercio, del turismo e del terziario, in particolare nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia.

La società può altresì:

- svolgere tutte le attività complementari a quelle sopra indicate, ivi compresi l'allestimento di stand, la gestione dei servizi accessori, ivi compresi gli spazi per la sosta dei visitatori ed espositori, nonché la

organizzazione e gestione di eventi di ogni tipo (congressi, convegni e simili), anche per conto terzi;

- compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie ritenute necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, inclusa la prestazione di garanzie di qualsiasi tipo, anche per impegni di terzi; potrà assumere o acquisire partecipazioni, interessenze e similari in altre imprese, associazioni, consorzi e società, fermo restando che qualsiasi tipo di attività finanziaria dovrà essere esercitata nei limiti e nel rispetto delle disposizioni vigenti e non costituire attività prevalente, né esercizio della medesima nei confronti del pubblico.

**CAPITALE SOCIALE - AZIONI –  
RECESSO – OBBLIGAZIONI –  
PATRIMONI DESTINATI**

**Articolo 5**

**Il capitale sociale è di euro 1.033.000,00 (unmilionetrentatremila virgola zero zero) ed è suddiviso in azioni di categoria "A", "B" e "C", riscattabili e/o convertibili, prive di valore nominale.**

L'assemblea delibera la misura dei privilegi, le condizioni, i limiti o termini delle varie categorie di azioni, con le maggioranze richieste per le modifiche dell'atto costitutivo, salva, se del caso, la necessità di approvazione dell'assemblea speciale degli azionisti di categoria.

Le deliberazioni che pregiudicano i diritti di una o più categorie di azioni dovranno essere approvate dai soci della categoria interessata riuniti in assemblea speciale.

**In caso di aumento di capitale, ai soci spetta il diritto di sottoscrivere azioni della medesima categoria di quelle da essi già detenute, in proporzione alla percentuale di capitale posseduta. Ai soci titolari di azioni diverse da quelle emesse in sede di aumento di capitale, qualora non competa il diritto di sottoscrizione, spetta il diritto di recesso da esercitarsi secondo le modalità ed i termini previsti nel presente statuto.**

**Il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione deve essere esercitato dai soci secondo le modalità ed i termini previsti dall'art. 2441 C.C.**

La società può chiedere agli azionisti mezzi finanziari, sia fruttiferi che infruttiferi, con o senza obbligo di rimborso, esclusivamente nel rispetto dei limiti e dei divieti previsti dalla normativa vigente, in modo che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico.

## **CATEGORIE DI AZIONI**

### **Azioni di categoria "A"**

Sono dotate degli ordinari diritti patrimoniali ed amministrativi e convertibili.

In particolare, sono dotate dei seguenti diritti:

- a) diritto di esprimere n. 2 (due) componenti del Consiglio d'Amministrazione, indicandone direttamente all'assemblea i nominativi o, in alternativa, sottoponendole una rosa di candidati, tra i quali verranno scelti, a maggioranza, i 2 (due) consiglieri di competenza;
- b) diritto di nominare il Presidente del Consiglio d'Amministrazione;
- c) diritto di revocare e sostituire, anche in assenza di giusta causa, ciascuno dei consiglieri di competenza;
- d) diritto di nominare il Presidente del Collegio Sindacale ed uno dei componenti supplenti, nonché di sostituire quello di essi che, per qualunque causa, venga a mancare, salvo disposizioni inderogabili di legge.

### **Azioni di categoria "B"**

Sono riscattabili e convertibili, dotate degli ordinari diritti patrimoniali ed amministrativi e, in particolare, dei seguenti:

- a) diritto di esprimere n. 2 (due) componenti del Consiglio d'Amministrazione, indicandone direttamente all'assemblea i nominativi o, in alternativa, sottoponendole una rosa di candidati, tra i quali verranno scelti, a maggioranza, i 2 (due) consiglieri di competenza;
- b) diritto di revocare e sostituire, anche in assenza di giusta causa, ciascuno dei consiglieri di competenza;
- c) diritto di nominare un membro effettivo del Collegio Sindacale ed uno dei componenti supplenti, nonché di sostituire quello di essi che, per qualunque causa, venga a mancare, salvo disposizioni inderogabili di legge.

### **Azioni di categoria "C"**

Sono riscattabili e convertibili, dotate degli ordinari diritti patrimoniali ed amministrativi e, in particolare, dei seguenti:

- a) diritto di esprimere n. 1 (un) componente del Consiglio d'Amministrazione, indicandone direttamente all'assemblea il nominativo o, in alternativa, sottoponendole una rosa di candidati, tra i quali verrà scelto, a maggioranza, il consigliere di competenza;
- b) diritto di revocare e sostituire, anche in assenza di giusta causa, il consigliere d'amministrazione di competenza;

c) diritto di nominare un membro effettivo ed uno supplente del Collegio Sindacale, nonché di sostituire quello di essi che, per qualunque causa, venga a mancare, salvo disposizioni inderogabili di legge.

I componenti degli organi collegiali vengono espressi dagli azionisti di ciascuna categoria con preventiva delibera della rispettiva assemblea speciale di categoria, oppure direttamente nell'assemblea ordinaria della società, con la maggioranza del capitale sociale dei soci di categoria ivi rappresentato.

### **RISCATTO DELLE AZIONI**

Ai sensi dell'art. 2437 sexies del C.C., e salva l'applicazione di quanto previsto negli art. 2357 e 2357 bis C.C., *nonché di quanto previsto nel presente Statuto in materia di diritto di prelazione*, in caso di alienazione delle azioni a terzi, a qualsiasi titolo, le azioni appartenenti alle categorie "B" e "C", possono essere riscattate dalla società nei seguenti termini e condizioni:

**1) – per le azioni di categoria "B"**, qualora il socio che ne sia titolare intenda alienarle:

- ad un ente pubblico territoriale che non appartenga al territorio della ex provincia di Pordenone (in seguito "Destra Tagliamento") o che, pur appartenendovi, non sia già socio della società;

- ad un acquirente che non sia ente pubblico o che non sia già socio titolare di azioni di categoria "C";

**2) – per le azioni di categoria "C"**, qualora il socio che ne sia titolare intenda alienarle ad un acquirente che non sia già socio.

### **Modalità**

L'esercizio del diritto di riscatto:

a) - deve essere approvato dal Consiglio d'Amministrazione, previa determinazione del valore di liquidazione ai sensi dell'art. 2437 ter C.C., con delibera assunta a maggioranza entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine per l'esercizio del diritto di prelazione dei soci, e comunicato al socio riscattato mediante lettera raccomandata a.r. o posta elettronica certificata, da inviare entro i successivi 10 (dieci) giorni;

b) - comporta, a carico della società, l'obbligo di corrispondere al titolare delle azioni una somma pari al valore di liquidazione delle azioni in oggetto, determinato secondo i criteri previsti nell'art. 2347 ter C.C., entro 180 (centottanta giorni) dall'invio della comunicazione di cui sopra;

- c) - la “Comunicazione di Riscatto” deve contenere le seguenti indicazioni:
- numero di azioni Riscattate;
  - valore di liquidazione unitario e indicazione del prezzo complessivo.

### **CONVERSIONE DELLE AZIONI**

Nel caso del mancato esercizio del diritto di riscatto da parte della società, le azioni oggetto di alienazione sono automaticamente convertite in azioni di altra categoria, senza necessità di alcuna manifestazione di volontà da parte del loro titolare, nei seguenti casi.

#### **Azioni di categoria “A”**

- qualora vengano alienate ad un ente pubblico territoriale che appartenga al territorio della “Destra Tagliamento” sono convertite in azioni di categoria “B”;
- in tutti gli altri casi di alienazione, sono convertite in azioni di categoria “C”;

#### **Azioni di categoria “B”**

- qualora vengano alienate ad un socio titolare di azioni di categoria “A” o “C” sono convertite automaticamente in azioni della medesima categoria;
- qualora vengano alienate ad un ente pubblico territoriale che non appartenga al territorio “Destra Tagliamento” o ad un acquirente che non sia ente pubblico, sono convertite in azioni di categoria “C”;

#### **Azioni di categoria “C”**

- qualora vengano alienate ad un socio titolare di azioni di categoria “A” o “B” sono convertite automaticamente in azioni della medesima categoria.

\*o\*o\*o\*

In dipendenza di quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere ai seguenti adempimenti:

- annotazione della conversione nel libro soci con annullamento delle vecchie azioni ed emissione delle nuove azioni di categoria;
- deposito presso il Registro Imprese, ai sensi dell’art. 2436, comma 6, del Codice Civile, del testo dello Statuto aggiornato con la modificazione del numero complessivo delle azioni e dell’eventuale nuova ripartizione delle azioni delle diverse categorie in cui è suddiviso il capitale sociale;
- effettuazione di tutte le altre comunicazioni e dichiarazioni che si rendessero necessarie od opportune.

### **Articolo 6**

Le azioni sono nominative ed indivisibili.

Gli azionisti, ad ogni effetto di legge e per ogni rapporto con la società, comunicano l'indirizzo, anche di posta elettronica, ed il numero di fax del proprio domicilio che andranno trascritti nel libro dei soci. In mancanza di tale comunicazione l'azionista si intende domiciliato presso la propria residenza anagrafica o sede legale. E' onere del socio comunicare alla società la variazione del proprio domicilio, residenza anagrafica o sede legale ed indirizzo di posta elettronica.

### **Articolo 7**

**Salvo quanto specificamente previsto nel presente statuto**, la circolazione delle azioni emesse dalla società è libera.

Nel caso di cessione a titolo oneroso delle azioni, agli altri azionisti è riservato **il diritto di prelazione**, con facoltà di accrescimento nell'acquisto, alle medesime condizioni del terzo aspirante acquirente, ovvero a quelle diverse fissate dal Collegio Arbitrale in base alle disposizioni del presente articolo.

### **Procedimento**

**L'azionista che intende alienare una o più azioni dovrà darne preventiva comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, al Presidente del Consiglio di Amministrazione della società, indicando l'oggetto del trasferimento, il prezzo richiesto, le condizioni di pagamento, le generalità del terzo potenziale acquirente ed il termine previsto per la stipula dell'atto traslativo.**

**Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, ne darà comunicazione a tutti i soci, i quali entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento dovranno dichiarare se intendono esercitare il loro diritto, con o senza accrescimento.**

**Le azioni oggetto di prelazione verranno acquistate dai prelazionanti nel seguente ordine di priorità:**

- 1) dagli azionisti di categoria "A";**
- 2) per il residuo, dagli azionisti di categoria "B";**
- 3) per l'eventuale ulteriore residuo, dagli azionisti di categoria "C";**

**Qualora pur esercitando la prelazione, con o senza facoltà d'accrescimento, gli azionisti o taluno di essi, avessero a dichiarare di ritenere non congruo il prezzo delle azioni in vendita, questo sarà stabilito**

a norma dell'art. 1473 del Codice Civile dal Collegio Arbitrale di cui al successivo art. 27.

In tal caso però l'azionista cedente avrà facoltà di non dar corso alla vendita.

Gli oneri dell'arbitrato:

- saranno a carico dell'azionista cedente se il prezzo stabilito dal Collegio Arbitrale sarà inferiore a quello da lui indicato nella comunicazione diretta agli altri azionisti;

- saranno invece a carico del o degli azionisti che hanno richiesto l'arbitrato se il prezzo stabilito dal Collegio Arbitrale sarà uguale o superiore a quello pattuito per la vendita;

- diversamente saranno suddivisi per la giusta metà.

Le norme del presente articolo si applicano anche in caso di vendita di diritti di opzione per aumenti di capitale sociale, nonché in ogni altro caso di vendita o costituzione per atto tra vivi, di diritti parziari sulle azioni emesse dalla società.

Agli altri soci spetta il diritto di prelazione nell'acquisto anche in caso di trasferimento delle azioni per atto tra vivi a titolo gratuito.

In tali ipotesi, il diritto di prelazione è disciplinato con le medesime modalità di cui sopra, con obbligo, in capo al prelazionante, di corrispondere una somma in valuta legale di valore pari a quello delle azioni per cui viene esercitato il diritto di prelazione.

La somma da corrispondere deve essere determinata da un Collegio Arbitrale, nominato ed operante secondo quanto previsto nel presente statuto, con riferimento al valore effettivo delle azioni oggetto della proposta di alienazione alla data di ricevimento, da parte dell'Organo Amministrativo, della comunicazione del socio che intende effettuare il trasferimento.

In tal caso l'azionista trasferente avrà facoltà di non dar corso al trasferimento.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione nel termine previsto o con le prescritte modalità, **e salvo l'eventuale esercizio del diritto di riscatto da parte della società**, la partecipazione o il diritto possono essere liberamente trasferiti alle condizioni ed entro il termine originariamente indicato nella proposta di alienazione o, se scaduto, entro i 30 (trenta)

giorni successivi alla scadenza del termine prescritto per l'esaurimento della procedura relativa all'esercizio della prelazione.

Qualora il trasferimento non avvenga nel termine, esso potrà avvenire solo previo nuovo esperimento della procedura di cui sopra.

Il trasferimento che avvenga in violazione del diritto di prelazione è inefficace nei confronti della società: in tal caso l'organo Amministrativo non può iscriverne nel Libro Soci l'avente causa e questi non può esercitare alcun diritto connesso alla titolarità delle azioni o dei diritti in oggetto, con particolare riferimento al diritto alla percezione degli utili, al voto ed alla ripartizione del patrimonio sociale in sede di liquidazione.

Il trasferimento delle azioni per causa di morte è regolato dalla legge. In caso di comproprietà si applica l'art. 2347 del Codice Civile.

La costituzione in garanzia delle azioni, per essere efficace nei confronti della società, dovrà previamente essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione che potrà negare il consenso solo in caso di grave pregiudizio per la società. In caso di diniego del consenso l'azionista potrà ricorrere al Collegio Arbitrale di cui al successivo articolo 27 affinché accerti la sussistenza del grave pregiudizio per la società.

### **Articolo 8**

L'azionista ha diritto di recedere dalla società nei casi e con le modalità previsti dalla legge **o dal presente statuto**, con l'eccezione del mancato concorso all'approvazione della deliberazione riguardante la proroga del termine o di quella che introduce o rimuove dei vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

### **Articolo 9**

La società potrà emettere obbligazioni sia ordinarie che convertibili a sensi delle disposizioni di legge vigenti.

### **Articolo 10**

La deliberazione di costituzione di un patrimonio destinato in via esclusiva ad uno specifico affare è riservata alla competenza dell'assemblea ordinaria.

## **ASSEMBLEE**

### **Articolo 11**

L'assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione della società nel Comune dove essa ha sede o in un altro Comune della Regione Friuli Venezia-Giulia, secondo quanto indicato nell'avviso di convocazione.

In deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2366 del Codice Civile, l'avviso di convocazione dev'essere comunicato agli azionisti, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno otto giorni prima del giorno stabilito per lo svolgimento dell'assemblea.

L'avviso può contenere anche l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'eventuale seconda convocazione che non può essere fissata nello stesso giorno previsto per la prima convocazione.

### **Articolo 12**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

L'assemblea ordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza almeno una volta all'anno entro il termine ordinario massimo consentito dal Codice Civile, prorogabile, per le ragioni consentite dalla legge, a 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea straordinaria è convocata per le deliberazioni di sua competenza quando il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno.

**Salvo quanto diversamente previsto nel presente statuto**, sono attribuite alla competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società, la riduzione del capitale in caso di recesso del socio e gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative **inderogabili**.

La convocazione dell'assemblea dovrà inoltre essere fatta senza ritardo, quando ne sia stata inoltrata richiesta a termini di legge.

Anche in mancanza delle formalità di convocazione sono valide le assemblee quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

### **Articolo 13**

Hanno diritto ad intervenire in assemblea gli azionisti iscritti nel libro dei soci almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea.

In particolare, gli enti e le società legalmente costituiti possono farsi rappresentare, oltre che da coloro che ne hanno la rappresentanza legale, da un procuratore munito di delega scritta risultante anche da semplice lettera firmata dallo stesso legale rappresentante.

## **Svolgimento dell'assemblea con modalità telematiche**

L'assemblea può essere svolta anche tramite il sistema dell'audio-video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede, il principio di parità di trattamento dei soci e che:

a) eccetto per le assemblee totalitarie, nell'avviso di convocazione venga indicato il link tramite il quale si potrà effettuare il collegamento o, in alternativa, i luoghi audio-video collegati nei quali i soci potranno effettuare il proprio intervento;

b) sia consentito:

- al Presidente dell'assemblea, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente tutti gli interventi assembleari costituenti oggetto di verbalizzazione.

La votazione delle delibere proposte si svolge tramite appello nominativo di ciascuno dei partecipanti.

Ciascun partecipante che sia portatore di una o più deleghe, dovrà specificamente enunciare il nominativo del delegante e la relativa dichiarazione di voto.

Nel caso in cui, per motivi tecnici:

- all'ora prefissata, e nei successivi trenta minuti, il collegamento con il link comunicato non fosse possibile, l'assemblea dovrà essere riconvocata per una data successiva;

- in corso di assemblea, venisse interrotto il collegamento con il segretario verbalizzante, e non ripreso entro i successivi trenta minuti, la riunione sarà considerata conclusa dal presidente dell'assemblea e saranno mantenute valide le deliberazioni adottate sino al momento della interruzione.

Di quanto sopra dovrà essere dato atto nel verbale di assemblea.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, anche la eventuale audio o videoregistrazione.

La riunione assembleare deve ritenersi svolta nel luogo ove sia presente il

soggetto verbalizzante, segretario o notaio, (agorà virtuale), indipendentemente dal luogo fisico ove sia avvenuta la formale convocazione.

#### **Articolo 14**

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero, in caso di impedimento o di assenza di questi, dal Vice Presidente oppure, nel caso anch'egli sia assente o impedito, da un azionista scelto dall'assemblea.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non azionista, eletto dall'assemblea, ovvero, nei casi previsti dalla legge, da un notaio.

Il Presidente accerta la regolarità della convocazione ed il diritto degli azionisti a partecipare all'assemblea, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

**Il voto per corrispondenza** è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) la facoltà dev'essere espressamente indicata nell'avviso di convocazione cui devono essere allegati il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare;
- b) la scheda di voto deve pervenire nella sede della società entro il giorno precedente allo svolgimento della riunione;
- c) sono considerati presenti all'assemblea gli azionisti che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;
- d) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte di delibera su cui votare deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;
- e) se le schede di voto non sono allegate all'avviso di convocazione dell'assemblea, lo stesso avviso deve indicare con quali modalità gli azionisti possano richiedere ed ottenere le schede per effettuare il voto per corrispondenza nei termini necessari per un informato esercizio di tale diritto;
- f) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:
  - al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;
  - al momento dell'espressione del voto da parte degli azionisti, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;
- g) nel caso di modifica delle proposte sottoposte all'assemblea il voto per corrispondenza non è più considerato valido;

h) le schede dei voti espressi per corrispondenza vanno conservate agli atti della società.

### **Articolo 15**

**L'assemblea ordinaria** è regolarmente costituita, **in prima convocazione**, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

Essa delibera validamente con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, **in seconda convocazione**, qualunque sia la quota del capitale sociale rappresentata dagli azionisti partecipanti e delibera validamente con il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale intervenuto.

**L'assemblea straordinaria** è regolarmente costituita e delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima.

### **ASSEMBLEE SPECIALI**

Quando esistono più categorie di azioni, le deliberazioni dell'assemblea che pregiudicano i diritti della categoria devono essere approvate anche dall'assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata ex art. 2376 C.C.

Ciascun titolare di azioni di categoria ha diritto di partecipare all'Assemblea speciale di appartenenza.

Le disposizioni dettate dal presente Statuto in materia di Assemblea dei soci, con riferimento al procedimento assembleare, ivi compresi i quorum costitutive e deliberativi, si applicano anche alle Assemblee speciali e alle Assemblee degli obbligazionisti.

L'Assemblea speciale approva o rigetta le delibere dell'assemblea generale che modificano i diritti degli azionisti appartenenti alla categoria.

La convocazione della Assemblea speciale avviene su iniziativa del Presidente, dell'Organo Amministrativo della società o quando ne facciano richiesta tanti soci che rappresentino un ventesimo dei voti esprimibili nell'Assemblea stessa.

Gli Amministratori e i Sindaci hanno il diritto di partecipare senza voto all'Assemblea speciale.

Le delibere dell'Assemblea speciale sono impugnabili ai sensi degli artt. 2377 e 2379 c.c..

## **AMMINISTRAZIONE**

### **Articolo 16**

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero massimo di cinque membri, nominati nel rispetto delle prerogative attribuite ai soci titolari di azioni di categoria.

Qualora gli azionisti di una delle categorie non provvedano ad esprimere il o i nominativi dei componenti loro spettanti, la relativa nomina potrà essere eventualmente effettuata dall'assemblea generale dei soci.

I membri del Consiglio di Amministrazione come sopra nominati durano in carica per il periodo di tre esercizi, fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo di tali esercizi, e sono rinominabili.

Ove nel corso dell'esercizio vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più amministratori, se essi non costituiscono la maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, alla loro sostituzione provvede senza indugio la categoria dei soci che li ha espressi o, in subordine, l'assemblea generale dei soci.

Qualora vengano a mancare, per qualunque causa ed anche in tempi successivi senza previa sostituzione gli amministratori espressi dagli azionisti di categoria "A" l'intero consiglio sarà considerato decaduto e si dovrà procedere alla sua integrale sostituzione.

Gli amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

### **Articolo 17**

Il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione, nomina il Vice-Presidente del consiglio medesimo, e, qualora lo ritenga opportuno, un segretario anche al di fuori dei membri del consiglio. Altrimenti il segretario verrà nominato all'inizio di ogni singola seduta.

Il Consiglio di Amministrazione si raduna tutte le volte che il Presidente lo ritiene opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri o dal Collegio Sindacale.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, ed esso delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Articolo 18**

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è effettuata dal Presidente o da chi ne svolge le funzioni, nella sede sociale o altrove, mediante avviso indicante la data, il luogo, l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, da comunicare tramite posta elettronica certificata o spedire a mezzo lettera raccomandata almeno cinque giorni prima, al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta per telegramma o via telefax o all'indirizzo di posta elettronica comunicato dall'amministratore e dal sindaco effettivo, senza altre formalità, almeno il giorno prima di quello fissato per la riunione.

E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si troverà il Segretario verbalizzante che provvederà alla sottoscrizione del verbale (agorà virtuale);

b) sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal solo segretario verbalizzante qualora non si trovi nel medesimo luogo del Presidente.

### **Articolo 19**

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, salvo quanto per legge non sia riservato tassativamente alla competenza dell'assemblea degli azionisti.

Nei limiti stabiliti dalla legge, è ammessa la delega dei poteri spettanti all'Organo Amministrativo, attraverso la nomina di un Comitato esecutivo e/o di uno o più Amministratori Delegati, che devono riferire almeno trimestralmente al Consiglio di Amministrazione in relazione al proprio operato.

L'Organo Amministrativo potrà altresì nominare direttori generali e procuratori ai quali delegare, anche in forma stabile, poteri e facoltà per singoli atti od operazioni, ovvero per categorie di atti od operazioni rientranti nei poteri del Consiglio di Amministrazione medesimo, fissando le relative remunerazioni.

Potranno essere delegati ad amministratori, direttori generali o dipendenti anche poteri e funzioni con riferimento a specifici obblighi di natura pubblicistica, sia in materia di normativa sulla sicurezza ed igiene del lavoro, sia di tutela della privacy, sia di tutela ambientale e materie similari.

#### **Articolo 20**

La rappresentanza della società, salve le deleghe conferite in base al precedente articolo 19, spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza od impedimento, al Vice-Presidente del Consiglio medesimo. La firma del Vice-Presidente attesta lo stato di assenza o di impedimento del Presidente.

#### **Articolo 21**

La quantificazione del compenso spettante agli amministratori è di competenza dell'assemblea ordinaria, la quale adotterà tale provvedimento al momento della nomina dell'amministratore di sua competenza in sede di rinnovo del mandato. Nel caso di sostituzione di uno o più amministratori nel corso del mandato ai sostituti spetterà lo stesso compenso già fissato per il sostituito.

Agli amministratori spetta in ogni caso il rimborso delle spese documentate incontrate nell'assolvimento dell'incarico.

Il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, stabilirà la remunerazione degli amministratori investiti di particolari incarichi.

**REVISIONE LEGALE DEI CONTI - COLLEGIO SINDACALE**

## **Articolo 22**

La Revisione Legale dei Conti è esercitata da un Revisore Legale dei Conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'incarico relativo alla **Revisione Contabile** è conferito dall'assemblea ordinaria, sentito il Collegio Sindacale, la quale determina altresì il relativo compenso per l'intera durata dell'incarico.

L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico, e potrà essere rinnovato allo stesso soggetto

## **Articolo 23**

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2397 C.C., l'assemblea nomina il Collegio Sindacale, composto da 3 (tre) membri effettivi e da 3 (tre) membri supplenti, ne nomina il Presidente, secondo quanto stabilito per ciascuna categoria di azioni, e ne determina il compenso per tutta la durata dell'incarico.

Il Collegio Sindacale svolge tutte le funzioni istituzionali e di vigilanza previste e consentite dalla legge.

Il Collegio Sindacale si riunisce almeno ogni 90 (novanta) giorni su iniziativa di uno qualsiasi dei sindaci, è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei sindaci e delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi.

Le adunanze del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio-video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei sindaci.

In tal caso,

a) la riunione si considererà tenuta nel luogo ove si troverà il Segretario verbalizzante che provvederà alla sottoscrizione del verbale (agorà virtuale);

b) sia consentito:

- al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione.

Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni deve essere tempestivamente redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal solo segretario verbalizzante qualora non si trovi nel medesimo luogo del Presidente.

## **ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI**

### **Articolo 24**

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio, corredandolo con la relazione sulla gestione, salvi i casi di esonero previsti dalla legge, da sottoporre all'esame dell'assemblea per l'approvazione nel rispetto dei termini previsti dal precedente articolo 12.

### **Articolo 25**

Gli utili risultanti dal bilancio approvato dall'assemblea, previo accantonamento alla riserva legale del cinque per cento del loro ammontare fino al raggiungimento del quinto del capitale sociale, saranno destinati secondo le determinazioni che assumerà l'assemblea, fermo restando che l'eventuale quota da assegnare agli azionisti quale dividendo, sarà fra di essi ripartita in proporzione alle azioni possedute che ne inglobano il diritto.

Gli utili non riscossi si prescriveranno a favore della riserva legale, dopo cinque anni dalla data in cui siano divenuti esigibili.

## **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

### **Articolo 26**

Verificandosi una causa di scioglimento della società, si applicano le norme di legge stabilite per lo scioglimento e la liquidazione delle società per azioni.

Il Consiglio di amministrazione, accertato il verificarsi di una causa di scioglimento, deve riunirsi entro quindici giorni e convocare l'assemblea straordinaria della società entro i successivi trenta giorni, per le determinazioni del caso.

Nel frattempo, il Consiglio di Amministrazione deve gestire la società con il solo fine della conservazione dell'integrità del valore del patrimonio sociale.

## **CLAUSOLA ARBITRALE**

### **Articolo 27**

Qualunque controversia, che non sia di competenza esclusiva dell'autorità giudiziaria, che dovesse insorgere fra gli azionisti, loro eredi, successori danti e/o aventi causa, e fra di essi e la società in dipendenza dell'applicazione delle norme del presente statuto, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale di tre membri nominati dal Presidente del Tribunale di Pordenone al quale spetterà anche la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale.

Il Collegio Arbitrale si pronuncerà in via rituale ai sensi dell'art. 806 e seguenti del Codice di Procedura Civile anche in relazione alla ripartizione delle spese della procedura.

### **Articolo 28**

Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile ed alle leggi speciali in materia di Società per Azioni.

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANINOTTI DAVIDE

CODICE FISCALE: ZNNDVD66L06E098P

DATA FIRMA: 22/03/2021 16:54:03

IMPRONTA: 647863CD242E1EE1A0DADF1C501AE4BBB07B72A76B89BD22C3F0BF8423E92BA6  
B07B72A76B89BD22C3F0BF8423E92BA650E7D7A171E8EA7D32E5A8A3D3A11D56  
50E7D7A171E8EA7D32E5A8A3D3A11D566EFEB8C2D1289E553E3270DD4DC68074  
6EFEB8C2D1289E553E3270DD4DC6807489D7D83D372E7EF97768AD934000599E